



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 58)

Delibera N 991 del 27-07-2020

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2020 destinati a diventare vini, vini ad indicazione geografica protetta (IGP) e vini a denominazione di origine protetta (DOP)

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	elenco vini
B	Si	Cartaceo+Digitale	elenco vitigni

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 80 (Pratiche enologiche e metodi di analisi) e l'allegato VIII (Pratiche enologiche di cui all'articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in cui sono dettate, tra l'altro, le disposizioni in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);

Vista la lettera A dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato, che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni possono autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino destinato alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP (di seguito "arricchimento");

Considerato che le operazioni di arricchimento vengono autorizzate dalle Regioni previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che le Regioni devono conservare la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Preso atto che alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopracitato è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6 della medesima lettera B gli stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a denominazione di origine ad un livello che essi determinano;

Visto il quadro climatico fornito dal Settore "Servizio fitosanitario regionale" della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, agli atti del competente Settore, da cui si evince che l'evoluzione climatica nelle aree vitivinicole regionali, per quanto riguarda le precipitazioni, è stata caratterizzata da piogge distribuite e di modesta entità fino al mese di giugno, mentre, a partire da tale mese, la frequenza e l'intensità delle piogge sono aumentate significativamente;

Rilevato altresì che, a seguito delle temperature miti dei mesi invernali, nel 2020 il germogliamento della vite è stato relativamente anticipato rispetto alla media della nostra regione e che proprio a seguito di questo anticipo vegetazionale delle cultivar più precoci le basse temperature al di sotto dello zero che si sono verificate a fine marzo - inizio aprile, hanno danneggiato le gemme e i primi germogli in alcune aree viticole regionali;

Rilevato che la situazione sopra descritta potrebbe determinare condizioni particolarmente favorevoli alla insorgenza delle principali patologie fungine ed entomofaghe;

Considerata altresì la necessità di preservare l'acidità delle uve, indispensabile per i caratteri di freschezza dei vini giovani e comunque fondamentale presupposto per la conservazione e la durata dei vini in genere, a fronte degli effetti del riscaldamento globale che, provocando un'accelerazione della degradazione degli acidi dell'uva, costringe ad anticipare la data di vendemmia, creando, in diverse zone della Toscana, situazioni in cui è necessario procedere alla raccolta prima di aver raggiunto un adeguato grado zuccherino; quest'anno, l'attuale andamento climatico e le previsioni per i prossimi due mesi, prospettano uno scenario non diverso da quello che si è già verificato nelle ultime annate ed in linea con quanto sopra esposto;

Preso atto che alcune fra le Organizzazioni professionali agricole e cooperative, Assoenologi e alcuni Consorzi hanno richiesto l'adozione urgente dell'atto per l'attivazione della pratica dell'arricchimento, al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola, come da documentazione agli atti del competente Settore;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2020 di seguito elencati;

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali menzioni geografiche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il ricorso all'arricchimento sull'intero territorio regionale e per tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013, fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

a voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2020 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

2) che, relativamente ai vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7, lettera b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;

5) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti comunitari citati in premessa;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade prevalentemente in tale regione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI